

Modalità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.166.

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata e integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Viste le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro, disposizioni relative al Ruolo nazionale dei periti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art.1 - commi 1 e 2 - che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché la soppressione della Commissione nazionale e delle Commissioni provinciali di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge medesima;

Visto il provvedimento ISVAP n.1203 del 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità, di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.166;

Visto il provvedimento ISVAP n.1643 del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.184 dell'8 agosto 2000, con il quale sono state apportate modifiche alle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità per i periti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.42 del 20 febbraio 2001, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai predetti provvedimenti ISVAP del 28 giugno 1999 e del 26 luglio 2000;

DISPONE

ARTICOLO 1

*Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nel
Ruolo nazionale dei periti assicurativi*

1. La domanda di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n.166, è presentata in carta legale ^{(vedi nota) 1}, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, all'Istituto per la vigilanza sulle

¹ NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo comuni, per un controvalore di 14,62 Euro

assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – Via del Quirinale, n.21 – 00187 Roma (v. schema esemplificativo allegato A).

2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) codice fiscale.
1. Nella domanda di iscrizione il richiedente dichiara, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, i seguenti dati:
 - a) cittadinanza;
 - b) residenza;
 - c) partita IVA, ove attribuita, con l'indicazione della data di attribuzione, del codice di attività e dell'Ufficio che l'ha rilasciata;
 - d) godimento dei diritti civili;
 - e) assenza di condanne penali per i delitti previsti alla lettera c) dell'art.5 – comma 1 – della legge n.166/1992; in caso di esistenza di condanne penali, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;
 - f) inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall'art.10 della legge del 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
 - g) assenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;
 - h) titolo di studio;
 - i) indirizzo della sede operativa;
 - j) tribunale presso il quale, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, potranno essere svolte funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.
4. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante che, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo, non vi è alcuna delle incompatibilità previste dall'art.5 , comma 2, della legge n.166/1992, e, in particolare, che non sussisterà rapporto di lavoro dipendente. In caso di esistenza di rapporto di lavoro dipendente, il richiedente l'iscrizione dichiara di essere in possesso dell'atto di deroga per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo ai fini dell'aggiornamento della qualità professionale, rilasciato dal datore di lavoro, indicando il nominativo, la sede e il relativo indirizzo del medesimo, la qualifica rivestita e le mansioni svolte nonché, nel caso di insegnanti, le materie di insegnamento;
 - b) attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire **168,00 Euro** ^{(vedi nota) 2} prevista al n.117 lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, e successive modificazioni. Detto versamento è effettuato all'Ufficio del registro di Roma – Tasse e Concessioni governative - con la causale "tassa per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.166";
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante il superamento della prova di idoneità di cui all'art.5 – comma 1 – lettera e) della legge n.166/1992, con l'indicazione della sessione di esame nella quale l'idoneità è stata conseguita.
5. Il richiedente, che dichiara nella domanda di iscrizione nel Ruolo di essere esonerato dalla prova di idoneità trovandosi in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, essendo iscritto nel relativo albo professionale da almeno tre anni ed avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico, trasmette, oltre ai documenti di cui al precedente comma 4, lettere a) e b), i seguenti altri documenti:

² NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante il possesso del diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, con l'indicazione della data del suo conseguimento e dell'Istituto o dell'Università presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo, nonché l'iscrizione nei relativi albi professionali da almeno tre anni.
 - b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante:
 - 1) lo svolgimento per un periodo continuativo di tre anni, non oltre la data del 31 dicembre 1995, dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n.166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo;
 - 2) l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento del periodo triennale quale compenso per lo svolgimento dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n.166/1992;
 - 3) l'impresa di assicurazione o altro ente operante nel settore specifico, per incarico dei quali è stata svolta l'attività di perito assicurativo di cui alla legge n.166/1992 nel suddetto periodo triennale, con l'indicazione della loro sede e del relativo indirizzo.
6. Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneità, ai sensi dell'art.16, comma 1, della legge n.166/1992, presentano unitamente alla domanda di iscrizione (v. schema esemplificativo allegato B), oltre ai documenti di cui al precedente comma 4, lettere a) e b), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante:
- 1) lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n.166/1992, dal 28 giugno 1990 al 28 giugno 1995, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo;
 - 2) l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno del suddetto periodo 28 giugno 1990 – 28 giugno 1995 quale compenso per lo svolgimento dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n.166/1992;
 - 3) l'impresa di assicurazione o altro ente operante nel settore specifico, per incarico dei quali è stata svolta in ciascuno degli anni del suddetto periodo l'attività di perito assicurativo di cui alla legge n.166/1992, con l'indicazione della loro sede e del relativo indirizzo.

ARTICOLO 2

Modalità per la presentazione della domanda ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n.166

1. Coloro che non hanno titolo di studio idoneo e sono in possesso del requisito previsto dall'art.16, comma 2, della legge n.166/1992, presentano, al fine del riconoscimento di detto requisito, domanda in carta legale ^{(vedi nota) 3}, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – Via del Quirinale, n.21 – 00187 Roma – (v. schema esemplificativo allegato C).
2. Nella domanda sono indicati i seguenti dati:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) codice fiscale;
2. Nella domanda il richiedente dichiara, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, i seguenti dati:

³ NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo comuni, per un controvalore di 14,62 Euro

- a) cittadinanza;
 - b) residenza;
 - c) partita IVA, ove attribuita, con l'indicazione della data di attribuzione, del codice di attività e dell'Ufficio che l'ha rilasciata;
 - d) godimento dei diritti civili;
 - e) assenza di condanne penali per i delitti previsti alla lettera c) dell'art.5 – comma 1 – della legge n.166/1992; in caso di esistenza di condanne penali, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;
 - f) inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall'art.10 della legge del 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
 - g) assenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;
4. Il richiedente allega alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante:
- a) lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo per il biennio 28 giugno 1993 – 28 giugno 1995;
 - b) l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno del suddetto periodo 28 giugno 1993 – 28 giugno 1995 quale compenso per lo svolgimento dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n.166/1992;
 - c) l'impresa di assicurazione o altro ente operante nel settore specifico, per incarico dei quali è stata svolta in ciascuno degli anni di detto periodo biennale l'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n.166/1992, con l'indicazione della loro sede e del relativo indirizzo.

ARTICOLO 3

Termini del procedimento

1. Sulle domande presentate ai sensi dell'art.5 e dell'art.16, comma 1 e comma 2, della legge n.166/1992, l'ISVAP si pronuncia, con provvedimento motivato, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.

ARTICOLO 4

Composizione, nomina e compensi della commissione esaminatrice della prova di idoneità

1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge n. 166/1992, è nominata dall'ISVAP ed è composta da:
 - a) un dirigente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP - con funzioni di presidente;
 - b) un funzionario dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP - con funzioni di vice presidente;
 - c) due periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale;
 - d) un dirigente o un funzionario delle imprese di assicurazione o della loro associazione di categoria;
 - e) un docente di ruolo, laureato in materie tecniche, che insegni o abbia insegnato tali discipline negli istituti secondari superiori di indirizzo tecnico.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.
3. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.51 c.p.c. né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato candidati ammessi alla prova.

4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri per lo svolgimento della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono il contenuto e le modalità della prova scritta; nelle altre riunioni, incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di cinque componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
5. I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina.

ARTICOLO 5

Sessioni di esame

1. Ogni anno, con provvedimento dell'ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è indetta una sessione della prova di idoneità prevista dall'art.5, comma 1, lettera e), della legge n.166/1992.

ARTICOLO 6

Modalità e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale ^{(vedi nota) 4}, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del provvedimento che indice la sessione di esame.
2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
3. Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all'art.16, comma 2, della stessa legge n.166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP.
4. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - d) codice fiscale;
 - e) domicilio e numero telefonico per le eventuali comunicazioni;
 - f) titolo di studio posseduto con l'indicazione della data del suo conseguimento e dell'Istituto o dell'Università presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo, ovvero, in mancanza di titolo di studio idoneo, il provvedimento ministeriale o dell'ISVAP con l'indicazione del relativo numero di protocollo e della data, con il quale è stato accertato il possesso del requisito di cui all'art. 16 - comma 2 - della legge n. 166/1992.
5. Non sono prese in considerazione e comportano, quindi, l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneità le domande:
 - a) prive della firma autografa;

⁴ NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo comuni, per un controvalore di 14,62 Euro

- b) spedite o presentate oltre il termine perentorio di cui al precedente comma 1;
 - c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza - ove non altrimenti desumibili - titolo di studio posseduto ovvero mancata indicazione del provvedimento di accertamento del requisito di cui all'art.16 - comma 2 - della legge n.166/1992.
6. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

ARTICOLO 7

Prove di esame – sede - svolgimento

1. L'esame che verte sulle materie di cui al successivo art.8, consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo.
2. La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
4. La prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
5. La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso.
6. Dell'esito della prova è data comunicazione scritta ai candidati.
7. Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
8. L'avviso per la presentazione alla prova orale è dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito dalla commissione per lo svolgimento della stessa.
9. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con indicazione per ciascuno dell'esito della stessa, sottoscritto dal presidente o dal vice presidente e dai due segretari della commissione è pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP.
10. A ciascun candidato risultato idoneo è inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8

Programma e materie di esame

1. Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.
2. In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
 - a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
 - b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
 - c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
3. Le nozioni tecniche riguardano:
 - a) elementi di fisica e di meccanica;
 - b) elementi di topografia e di fotografia;
 - c) elementi di estimo;
 - d) veicoli a motore.

4. I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all'accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

A) NOZIONI GIURIDICHE

- 1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
 - a) definizione di responsabilità;
 - b) nesso causale;
 - c) regime della prova;
 - d) consulenza tecnica e perizia.
- 2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
 - a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
 - b) assicurazione obbligatoria r.c.auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
 - c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data del provvedimento con il quale viene indetta la prova di idoneità;
 - d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko).
- 3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).

B) NOZIONI TECNICHE

- 1) Elementi di fisica e di meccanica:
 - a) grandezze scalari e vettoriali;
 - b) forza e massa;
 - c) lavoro e potenza;
 - d) composizione e scomposizione delle forze;
 - e) baricentro;
 - f) momento di inerzia;
 - g) urti;
 - h) attriti;
 - i) calore e temperatura;
 - j) isolamento termico nei veicoli;
 - k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;
 - l) materiali metallici non ferrosi;
 - m) materiali metallici ferrosi;
 - n) leghe;
 - o) materie plastiche;
 - p) legnami;
 - q) resistenza dei materiali;
 - r) saldatura e unione dei materiali;
 - s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;
 - t) classificazione delle macchine elettriche;
 - u) generatori di corrente;
 - v) accumulatori di corrente.
- 2) Elementi di topografia e di fotografia:
 - a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro;
 - b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature.
3. Veicoli a motore:
 - a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
 - b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;
 - c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
 - d) componenti non funzionali al movimento;

- e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;
 - f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo.
- 4) Elementi di estimo:
- a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica; stima per differenza di valori; valore di demolizione;
 - b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
 - c) determinazione del costo orario della mano d'opera;
 - d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
 - e) stima dei danni da furto e da incendio;
 - f) fermo tecnico.

ARTICOLO 9

Responsabilità del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, relativi alle domande previsti dagli artt. 1, 2 e 6 del presente provvedimento è il Servizio Albi – Sezione periti – dell'ISVAP.

ARTICOLO 10

Controlli e decadenza dai benefici

1. L'ISVAP effettua, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente provvedimento.
A tal fine consulta direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o a conoscenza dei fatti dichiarati, richiedendo anche, se necessario, documentazione probatoria.
2. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta la decadenza dell'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi e del riconoscimento del requisito di cui all'art.16 – comma 2 – della legge 17 febbraio 1992, n.166.

ARTICOLO 11

Norme abrogate

1. Il presente provvedimento annulla e sostituisce i provvedimenti ISVAP n.1203 del 28 giugno 1999 e n.1643 del 26 luglio 2000.

Roma, 26 giugno 2001

IL PRESIDENTE
(Giovanni Manghetti)

ALLEGATO A

Schema di domanda in carta legale ^{(vedi nota) 5} per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

RACCOMANDATA A.R.

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio albi – Sezione periti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)....., nato a, il....., codice fiscale, residente in (c.a.p.)..... (città), viachiede di essere iscritto nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

Ai fini della sua iscrizione nel predetto Ruolo, il sottoscritto, dichiara, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso decreto, nonché consapevole della decadenza dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge dichiarato in forma non veritiera:

- a) di essere cittadino (indicare la cittadinanza)
- b) di essere residente in (città)....., via n.;
- c) di avere il godimento dei diritti civili;
- d) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell'art.5 - comma 1 - della legge n. 166/1992 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
- e) inesistenza a proprio carico, alla data odierna, delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste all'art.10 della legge del 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
- f) di non essere stato dichiarato fallito (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
- g) di essere in possesso del titolo di studio di
- h) di essere in possesso di partita IVA n..... (ove attribuita, indicando la data di attribuzione, il codice di attività e l'Ufficio che l'ha rilasciata);
- i) di avere la sede operativa in (indicare l'indirizzo)
- j) di avere intenzione di svolgere funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio presso il tribunale di
- k) di aver superato la prova di idoneità prevista dall'art. 5 - comma 1 - lettera e) della legge n. 166/1992, (oppure di non dover sostenere la prova di idoneità trovandosi nelle condizioni previste dalla medesima lettera e) - comma 1 - dell'art.5).

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante che, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo, non svolgerà attività di agente o mediatore di assicurazione, né di riparatore di veicoli e di natanti né avrà rapporto di lavoro dipendente (in caso di esistenza di rapporto di lavoro dipendente dichiarare di essere in possesso dell'atto di deroga per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai fini dell'aggiornamento della qualità professionale, rilasciato dal datore di lavoro, indicando il nominativo, la sede e il relativo

⁵ NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo comuni, per un controvalore di 14,62 Euro

indirizzo del medesimo, la qualifica rivestita e le mansioni svolte nonché, nel caso di insegnanti, le materie di insegnamento);

- 2) attestazione, in originale, del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00 Euro ^(vedi nota) ⁶ effettuato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse e Concessioni governative con la causale "tassa per l'iscrizione nel Ruolo nazionale periti assicurativi, di cui all'art. 5 - comma 4 - della legge 17 febbraio 1992, n.166";
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante il superamento della prova di idoneità di cui all'art.5 – comma 1 – lettera e) della legge n.166/1992, con l'indicazione della sessione di esame nella quale l'idoneità è stata conseguita. (In caso di esonero dalla prova di idoneità, si allegano i documenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b) del provvedimento dell'ISVAP, al quale il presente schema è allegato).

Data

Firma

.....

⁶ NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005

Schema di domanda in carta legale ^{(vedi nota) 7} per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art.16 - comma 1 - della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

RACCOMANDATA A.R.

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio albi – Sezione periti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)....., nato a , il....., codice fiscale , residente in (c.a.p.)..... (città) , Via , chiede di essere iscritto nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16 - comma 1 - della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

Ai fini della sua iscrizione nel predetto Ruolo, il sottoscritto, dichiara, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso decreto, nonché consapevole della decadenza dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge dichiarato in forma non veritiera:

- a) di essere cittadino (indicare la cittadinanza)
- b) di essere residente in Via n.;
- c) di avere il godimento dei diritti civili;
- d) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell'art. 5 - comma 1 – della legge n. 166/1992 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
- e) inesistenza a proprio carico, alla data odierna, delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste all'art.10 della legge del 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
- f) di non essere stato dichiarato fallito (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
- g) di essere in possesso del titolo di studio di
- h) di essere in possesso di partita IVA n..... (ove attribuita, indicando la data di attribuzione, il codice di attività e l'Ufficio che l'ha rilasciata);
- i) di avere la sede operativa in (indicare l'indirizzo)
- j) di avere intenzione di svolgere funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio presso il tribunale di

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

- 1) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante:
 - a) lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n.166/1992, dal 28 giugno 1990 al 28 giugno 1995, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo;
 - b) l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno del suddetto periodo 28 giugno 1990 – 28 giugno 1995 quale compenso per lo svolgimento dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge 166/1992;

⁷ NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo comuni, per un controvalore di 14,62 Euro

- c) l'impresa di assicurazione o altro ente operante nel settore specifico, per incarico dei quali è stata svolta in ciascuno degli anni del suddetto periodo l'attività di perito assicurativo di cui alla legge 166/1992, con l'indicazione della loro sede e del relativo indirizzo.
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante che, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo, non svolgerà attività di agente o mediatore di assicurazione, né di riparatore di veicoli e di natanti né avrà rapporto di lavoro dipendente (in caso di esistenza di rapporto di lavoro dipendente dichiarare di essere in possesso dell'atto di deroga per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai fini dell'aggiornamento della qualità professionale, rilasciato dal datore di lavoro, indicando il nominativo, la sede e il relativo indirizzo del medesimo, la qualifica rivestita e le mansioni svolte nonché, nel caso di insegnanti, le materie di insegnamento);
- 3) attestazione, in originale, del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00 Euro ^{(vedi nota) 8} effettuato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse e Concessioni governative – con la causale "tassa per l'iscrizione nel Ruolo nazionale periti assicurativi, di cui all'art. 5 - comma 4 - della legge 17 febbraio 1992, n. 166".

Data

Firma

.....

ALLEGATO C

Schema di domanda in carta legale ^{(vedi nota) 9} per il riconoscimento del requisito previsto dall'art.16 - comma 2 - della legge 17 febbraio 1992, n.166.

RACCOMANDATA A.R.

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio albi – Sezione periti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)....., nato a, il....., codice fiscale, residente in (c.a.p.)..... (città), via, in assenza di titolo di studio idoneo, chiede il riconoscimento del requisito previsto dall'art.16 - comma 2 - della legge 17 febbraio 1992, n. 166, al fine della successiva ammissione alla prova di idoneità prevista dall'art. 5 - comma 1 - lettera e) della legge stessa, che viene indetta annualmente con provvedimento dell'ISVAP.

Il sottoscritto, dichiara, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso decreto, nonché consapevole della decadenza del beneficio ottenuto nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge dichiarato in forma non veritiera:

a) di essere cittadino (indicare la cittadinanza)

⁸ NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005

⁹ NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo comuni, per un controvalore di 14,62 Euro

- b) di essere residente in .(città)..... Vian.;
- c) di avere il godimento dei diritti civili;
- d) di non aver riportato condanne per i delitti previsti dalla lettera c) dell'art.5 – comma 1 – della legge n.166/1992 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
- e) inesistenza a proprio carico, alla data odierna, delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste all'art.10 della legge del 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
- f) di non essere stato dichiarato fallito (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta).

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, attestante:
 - a) lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo per il biennio 28 giugno 1993 – 28 giugno 1995;
 - b) l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno del suddetto periodo 28 giugno 1993 – 28 giugno 1995 quale compenso per lo svolgimento dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n.166/1992;
 - c) l'impresa di assicurazione o altro ente operante nel settore specifico, per incarico dei quali è stata svolta in ciascuno degli anni di detto periodo biennale l'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n.166/1992, con l'indicazione della loro sede e del relativo indirizzo.

Data

Firma

.....